# Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili adotta ed aggiorna le norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate




NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO

SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le **Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**. Il documento, che arriva al termine della pubblica consultazione, **sostituisce la versione pubblicata nel 2015**

che è stata rivista, necessariamente integrata e aggiornata con le rilevanti novità intervenute negli ultimi cinque anni.

Le Norme si applicano a partire dal **1° gennaio 2021**. Per tal motivo, per la redazione della relazione rilasciata ai sensi dell'art. 2429 c.c., in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, l'organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella sezione specificatamente dedicata alla relazione dei sindaci all'assemblea dei soci.

Le Norme suggeriscono e raccomandano **modelli comportamentali** da adottare per **svolgere correttamente** l'incarico di sindaco. Si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione, che, in quanto tali, vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto.

Ogni norma è composta da ***Principi***, corredati da ***Riferimenti Normativi*** essenziali e da ***Criteri applicativi,*** volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi ***Commenti*** che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Le Norme riportano i **Principi applicabili in via generale** ai componenti del Collegio sindacale di **tutte le s.p.a non quotate** e al **sindaco unico di s.r.l.** che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.

Le Norme sono applicabili ai **collegi sindacali di s.a.p.a.**, nei limiti di **compatibilità** con la relativa disciplina, e nelle **società cooperative**, ferme restando, in tal caso, le

ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

Nondimeno, tali Principi vanno sia integrati con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società.

Occorre puntualizzare che:

- al Collegio sindacale, e al sindaco unico di s.r.l., è attribuito, ai sensi dell'art. 2403 c.c., il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- al soggetto incaricato della revisione legale, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c. e ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, è attribuito il dovere di:
  - esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
  - verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

*(Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti del 18 dicembre 2020)*

***Link* alla nuove *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"***

*(http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/12/2020normec.s.nonquotatedefinitiva_2020_12_15.pdf)*